

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
153.
SITZUNG
23-4-1968

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 129: « Provvedimenti per preservare le caratteristiche delle baite esistenti nella valle dei Mocheni ».

pag. 4

Disegno di legge n. 81:

« Aggregazione al Comune di Trento dei Comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga »

pag. 4

a) Disegno di legge n. 80:

**« Estensione dell'assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige emigrati all'estero ed ai loro familiari »
« presentato dai cons. reg. de Carneri e Gouthier);**

b) Disegno di legge n. 125:

« Assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige emigrati all'estero ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro » (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 10

Interrogazioni e interpellanze

pag. 22

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 129: « Maßnahmen zur Erhaltung der charakteristischen Beschaffenheit der almhütten des Fersentales ».

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 81:

« Angliederung der Gemeinden Baselga di Vezzano und Vigolo Baselga an die Stadtgemeinde Trient »

Seite 4

a) Gesetzentwurf Nr. 80:

« Ausdehnung der Krankenfürsorge auf die in der Region Trentino-Tiroler Etschland ansässigen und ausgewanderten Arbeitnehmer und auf deren Familienangehörige » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten de Carneri und Gouthier);

b) Gesetzentwurf Nr. 125:

« Krankenfürsorge zugunsten der im Trentino-Tiroler Etschland ansässigen und ausgewanderten Arbeitnehmer und deren Familienangehörigen nach Rückkehr in die Heimat infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Arbeitsleistungen » (vorgelegt vom Regionalausschuß)

Seite 10

Anfragen und Interpellationen

Seite 22

Ore 10.18.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9-4-1968.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Comunico che il cons. Gazzi è impossibilitato a partecipare alla seduta di oggi.

Comunicazioni della Presidenza:

1) Scaduto il termine di cui all'art. 49 dello Statuto senza che il Governo abbia mosso rilievo, è stata promulgata la seguente legge regionale:

— L.R. 16 aprile 1969, n. 3: « Istituzione del "Laboratorio tecnologico impianti a fune" ».

2) Il Commissario del Governo ha restituito muniti del suo visto i seguenti disegni di legge regionali:

— n. 97: « Proroga al 31 dicembre 1975 del fondo istituito con legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, per il potenziamento dell'attività economica regionale »;

— n. 124: « Proroga della durata in carica di Consigli comunali nella Regione ».

3) Il Governo ha rinviato il seguente disegno di legge:

— n. 2: « Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza del personale dipendente dagli enti locali ».

4) La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge:

— n. 138: « Provvedimenti per la costruzione di un Centro C.O.N.I. di preparazione per gli sport invernali a Madonna di Campiglio »;

— n. 139: « Norme per la progettazione di opere pubbliche di interesse regionale;

— n. 140: « Concessione di contributi straordinari ai Comuni di Trento e di Bolzano per opere di viabilità »;

— n. 141: « Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1968 »;

— n. 143: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, sull'ordinamento della Stazione sperimentale agraria di S. Michele all'Adige ».

5) Il Consigliere regionale Dalsass ha presentato il seguente nuovo disegno di legge:

— n. 142: « Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, concernente il servizio antincendi ».

6) I Consiglieri regionali Pruner, Preve Ceccon e Gazzi hanno presentato una nuova mozione riguardante il problema del Grand Hotel Trento (n. 20).

7) Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

— n. 212: interrogazione del cons. de Carneri all'Assessore all'industria riguardante l'occupazione della mano d'opera locale nei lavori di costruzione dell'autostrada del Brennero (richiesta risposta scritta);

— n. 213: interrogazione del cons. Pruner agli Assessori per l'agricoltura e per l'economia montana riguardante le domande di contributo in base al II. Piano verde (richiesta risposta scritta);

— n. 214: interrogazione del cons. Benedikter al Presidente della Giunta regionale sull'amministrazione del Parco dello Stelvio;

— n. 215: interrogazione del cons. Pruner al Presidente della Giunta regionale sulla situazione impositiva dei contribuenti nel distretto di Tione (richiesta risposta scritta);

— n. 216: interrogazione del cons. Gouthier all'Assessore alla previdenza e sanità sulla situazione di pericolo per gli operai nel reparto forni della « Montecatini » di Bolzano.

Signori consiglieri, oggi facciamo seduta fino alle 14. Trattiamo i disegni di legge che abbiamo all'ordine del giorno: « Provvedimenti per preservare le caratteristiche delle baite

esistenti nella valle dei Mocheni »; « Aggregazione al comune di Trento dei comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga »; poi il n. 80, poi il n. 128: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento dei consorzi comprensoriali ».

Domani si fanno le interrogazioni e le interpellanze, pregando contemporaneamente i signori assessori di essere presenti, specialmente l'assessore Raffaelli, l'assessore Paqualin e l'assessore Albertini.

Dunque domani interpellanze e interrogazioni, poi venerdì faremo altre leggi che saranno messe oggi all'ordine del giorno.

Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno: « *Disegno di legge n. 129: « **Provvedimenti per preservare le caratteristiche delle baite esistenti nella valle dei Mocheni** ».*

Il Presidente Grigolli scrive: « Comunico alla S.V. che la Giunta regionale ha deliberato in data odierna di ritirare il disegno di legge, al fine di rielaborare il disegno di legge stesso ».

Siamo d'accordo con questo ritiro della Giunta regionale? Chi è contrario? Nessuno. Approvato all'unanimità. Ritirato.

*Disegno di legge n. 81: « **Aggregazione al Comune di Trento dei Comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga** ».*

La parola alla Giunta.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Io vorrei dire al Consiglio che per trattare questo disegno di legge occorre premettere una votazione che ratifica la decisione della Giunta di escludere dal referendum la città di Trento, quindi io pregherei di volerlo trattare quando in Consiglio vi sono i tre quarti dei consiglieri regionali, perché altrimenti non possiamo passare alla votazione preventiva.

PRESIDENTE: Intanto legga la relazione.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.):
(legge).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (legge).

PRESIDENTE: È detto nella legge regionale n. 16: « Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino solo gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune ».

Questo è il caso. Dobbiamo votare, ma non siamo in numero sufficiente.

La parola al cons. Santoni.

SANTONI (D.C.): Io vorrei chiedere di voler sospendere per qualche minuto la votazione su questo argomento, in quanto molti consiglieri sono in arrivo, sono in ritardo un po' per il traffico. L'argomento è di estrema importanza, per cui dieci minuti di sospensione non dovrebbero compromettere niente.

PRESIDENTE: Sospendiamo per dieci minuti la seduta.

(Ore 10.40)

Ore 10.55

PRESIDENTE: Inizia la discussione generale. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, premetto che i consiglieri comunali di Trento di parte liberale hanno votato a favore quando è stata sottoposta dalla Giunta comunale di Trento la delibera per accettare la aggregazione dei comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga al comune di Trento, perciò anche da parte mia non c'è nessuna osservazione e nessuna contrarietà nel merito della volontà che questo disegno di legge esprime. Invece, signor Presidente, ho forti dubbi sulla regolarità della procedura seguita. Forti dubbi, perché, a mio avviso, sono stati applicati l'art. 1 e l'art. 2 del testo coordinato delle leggi 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966, n. 6, soltanto parzialmente. Io mi rendo ben conto che la Giunta avrà voluto far seguire questa procedura, perché altro è indire un referendum in un piccolo comune, come sono i due comuni che chiedono la aggregazione al comune di Trento, altro è invece indire un referendum in una città grande, come è la città di Trento, il che praticamente costituirebbe addirittura non dico una tornata elettorale, ma comunque si dovrebbe mettere in moto tutta la macchina, con il disagio della popolazione e anche le spese relative. Tuttavia, se questi motivi che ho qui elencato mi paiono tali da render ragione del perché la Giunta non avrà voluto far fare il referendum anche a Trento, questi motivi non tolgono nulla al fatto se le disposizioni di legge siano state rispettate o non siano state rispettate, e a mio avviso la procedura seguita e applicata per portare questo disegno di legge qui in Consiglio regionale, è completamente discordante dalle norme di legge così come verò ora chiarendo.

Art. 1: « Le domande relative alla costituzione di borgate — che non è il caso nostro —, o frazioni in comuni autonomi — che non è il caso nella fattispecie —; alla separazione di frazioni da un comune — non è neppure questo il caso, perché non si tratta di togliere una frazione da un comune per aggregarla ad un altro —, per essere aggregate ad un altro comune, al mutamento della denominazione — non è il caso nostro —, o del capoluogo del comune — non è il caso Vostro —, ed alle rettifiche delle variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali — il fatto nostro si inserisce in questo, è una rettifica alle variazioni della circoscrizione comunale; la legge non parla esplicitamente della fusione di comuni contermini, bisogna farlo rientrare in questo caso qui —, inoltrate alla Giunta regionale ed istruite a norma delle vigenti leggi, devono venir sottoposte al voto delle popolazioni interessate ». Ora mi soffermo su questa prima disposizione: « devono venir sottoposte al voto delle popolazioni interessate ». Le popolazioni interessate non sono soltanto quelle appartenenti ad una frazione o ad un comune o ad una porzione di territorio che vuole trasferirsi, nel caso della frazione dal comune di cui fa parte ad altro comune o la porzione di territorio dal comune di cui fa parte ad altro comune, ma le popolazioni interessate sono tutte quelle che, attraverso la domanda prima e poi la eventuale accettazione, trovano mutata la circoscrizione comunale o delle frazioni. In questo caso specifico non si può negare che le popolazioni interessate siano quelle di Baselga di Vezzano e di Vigolo Baselga, che domandano di essere aggregate al comune di Trento, ma altrettanto popolazione interessata è quella del comune di Trento che viene ad accollarsi altri due comuni vicini.

L'art. 2 prevede in quali casi si possa non far luogo al referendum. Io lo leggerò e lo commenterò, ma il tema lo conosciamo tutti, è questo: si può non far luogo al referendum nel momento in cui i consigli comunali hanno approvato, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, le rispettive delibere.

Qui ci troviamo di fronte a questa fattispecie: Il consiglio comunale di Baselga di Vezzano ha approvato, con la maggioranza voluta dei tre quarti dei consiglieri assegnati, la richiesta alla Giunta provinciale e regionale e al Consiglio regionale, di essere aggregato al comune di Trento. La stessa cosa ha fatto il comune di Vigolo Baselga, avendo avuto la deliberazione approvata con 13 voti favorevoli su quelli che sono i 15 assegnati. La stessa identica cosa avviene anche per il comune di Trento, il quale comune di Trento ha approvato la delibera con 36 voti favorevoli su 40 assegnati. Per cui tutti e tre i comuni interessati si trovano nella stessa identica posizione giuridica e procedurale; i consigli comunali di tutti e tre i comuni interessati hanno approvato con la maggioranza di tre quarti le delibere relative. Che cosa fa la Giunta? La Giunta indice il referendum nel comune di Baselga di Vezzano, indice il referendum nel comune di Vigolo Baselga, non indice il referendum nel comune di Trento. Ora, non si può assolutamente dire che la popolazione del comune di Trento o il comune di Trento non sono interessati al fatto di una fusione di tre comuni in un comune solo, è assolutamente da escludersi, per la logica, per la più facile comprensione. D'altro canto ce lo dice con estrema chiarezza l'art. 2: « La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, ordina — ed è un termine tassativo, a meno che non intervengano le condizioni di cui ai commi successivi —, ordina

la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale sarà fatta la convocazione. La data di convocazione dei comizi viene concordata con il Commissario del Governo nella Regione ». Continua l'art. 2: « Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata — ora non c'è nessun dubbio che viene variata anche la circoscrizione del comune di Trento, oltre che di quella di vigolo Baselga e di Baselga di Vezzano, questi addirittura restano soppressi —, abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione — qui la legge è tassativa, gli elettori della frazione, nè Baselga di Vezzano nè Vigolo Baselga sono frazioni —, che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune ». Qui non c'è una porzione di territorio che viene trasferita da un comune all'altro, qui c'è la soppressione di due comuni e il territorio intero di questi due comuni viene a far parte della nuova circoscrizione comunale del comune di Trento. Prosegue: « Il Consiglio regionale può non far luogo al referendum se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo — non è il caso nostro —, di una frazione non possa essere comunque accordata; Può egualmente prescindere dal referendum quando ricorrano i requisiti di cui al secondo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune ». E non è neanche questo il caso nostro, perché Vigolo Baselga e Baselga di Vezzano non sono delle frazioni, non

sono delle porzioni di territorio di un comune, per cui ci sia soltanto il mutamento di circoscrizione per questi, c'è l'annullamento della esistenza dei due comuni con il rispettivo territorio, l'aumento della circoscrizione comunale del comune di Trento. Concludo, o si riteneva che fosse entrato in funzione l'ipotesi prevista dal fatto che la delibera era stata approvata con i tre quarti di maggioranza, e doveva essere per tutti e tre i comuni, o, altrimenti, se nonostante questo — perché si dice *può*, non è necessario fare il referendum —, si è pensato di farlo per i due comuni più piccoli, era necessario farlo anche per il comune più grande.

Per cui io ritengo veramente che tutta la procedura debba essere ribattuta a zero, teniamo buone quelle che sono le delibere dei consigli comunali, non parliamo di referendum affatto, neanche nella relazione accompagnatoria, e il disegno di legge si presenta in questo modo: avendo i tre consigli comunali di Vigolo Baselga, di Baselga di Vezzano, di Trento, approvato, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri ad essi assegnati, la proposta di unificazione dei tre comuni in un comune solo, il Consiglio regionale non fa luogo al referendum e approva il disegno di legge relativo. Così siamo a metà strada, così c'è una potente e palese violazione della legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questo argomento?

La parola all'assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vede, cons. Corsini, le leggi in applicazione dei principi generali, talvolta possono anche specificatamente non prevedere o non elencare tutti i fatti che si possono esaminare. E difatti con questo disegno di legge direi che

è il primo caso di fusione di consigli comunali, perché fino ad ora questo Consiglio regionale ha solo preso in esame o modifiche di territori, o aggregazione di parte di territorio ad altro comune, o richieste di costituzione in comune autonomo di frazioni ex comuni o di frazioni che avevano comunque le premesse stabilite dalla legge.

Quindi siamo veramente in un caso nuovo. Si tratta di vedere se questo caso di fusione può essere regolato dai principi generali del nostro Statuto, il quale nostro Statuto regionale dice che con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni, modificate le circoscrizioni e denominazioni in senso generale. Io vorrei ricordare anche qui che nelle tre leggi del codice civile, che è appunto il testo che regola l'ordinamento e l'applicazione delle leggi dei vari settori, si stabilisce che ove un caso non è regolato dalla legge specificatamente, valgono le norme che regolano casi analoghi. Io vorrei dire e affermare che effettivamente nel caso di fusione si tratta di un caso analogo a quello che parla di modificazione di territorio, perché è modificazione di territorio, è variazione di circoscrizione, è trasferimento di una porzione di territorio. Può esser ben vero che nell'articolo e nella legge del referendum non ci sia specificatamente, non ci sia dettagliatamente descritto il caso di fusione di comuni, ma ho l'impressione che nel momento in cui si approva sia la prima legge del referendum, sia la modifica prima, sia la modifica seconda, non si pensava probabilmente che sarebbe venuto anche un tempo nuovo di tendenza, se così la possiamo chiamare, per diminuire i comuni anziché aumentarli, come era auspicato da molti Consiglieri regionali, compresi anche i consiglieri liberali, che in varie occasioni hanno sostenuto l'opportunità di ar-

rivare a creare dei comuni, degli enti che possano essere autosufficienti. Direi che la Giunta regionale e anche le Giunte provinciali questo tema dei comuni l'hanno esaminato parecchie volte, direi che intendono favorire effettivamente queste fusioni dove si possono fare e dove vi sono le premesse. Quindi la volontà della Giunta regionale non è quella di andare contro ad un principio di legge, ma, anzi, di applicare un principio, una norma democratica che vuole che siano sentite le popolazioni in caso di modificazioni di territorio. Quindi, secondo me, secondo la Giunta regionale che ha presentato questo disegno di legge, sia la procedura, sia il disegno di legge, sia le norme che sono state presentate, sono in regola con lo spirito democratico del nostro statuto, con lo spirito democratico del nostro ordinamento italiano, il quale vuole che, quando vi sono queste variazioni, siano sentite le popolazioni interessate, oltre che i consigli comunali. E qui possiamo arrivare al caso dell'art. 2 della legge del referendum, il quale appunto consente di esentare dal referendum quei comuni che subiscono le variazioni e che approvano comunque queste variazioni. Perché il comune di Trento qui non è che ha fatto richiesta di fusione con i comuni di Vigolo Baselga o di Baselga di Vezzano; il comune di Trento, il consiglio comunale di Trento, con la maggioranza qualificata di 36 consiglieri su 40 assegnati e 1 astenuto, ha risposto positivamente a questa richiesta, perché le richieste venivano dai comuni di Vigolo Baselga e di Baselga di Vezzano, i quali avevano espresso anche loro una maggioranza qualificata, comunque superiore senz'altro ai tre quarti. Quindi da parte del mio assessorato vi può essere l'impegno di approfondire questo argomento, di arrivare anche ad una variazione della legge sul referendum, preven-

do specificatamente questo. Ripeto che non vi era assolutamente la volontà di tradire una norma o di applicare una norma che non esiste, ma solamente di applicare lo spirito democratico del sentire le popolazioni quando devono essere sentite e applicando analogicamente appunto il caso dell'art. 2 della legge del referendum del 1966, modificando la precedente del 1960.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Come avviene più di una volta, mi consenta di dirglielo signor assessore, lei risponde ad altre cose, lei risponde a cose completamente diverse da quelle che le sono proposte dai banchi del Consiglio. Io non ho fatto nessuna discussione in merito se si debbano applicare, analogamente anche a questo caso che non è previsto dalla legge, le altre norme o via dicendo, anzi, ho proprio detto che, applicando per analogia queste norme, la procedura è comunque imperfetta. Innanzitutto lasciamo stare la faccenda della democrazia, perché per me la miglior forma di democrazia è quella di rispettare la legge. Non so come la intende la Giunta, per me la miglior forma di democrazia è quella di rispettare la legge, ed è quella di riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti. Questa è la miglior forma di democrazia. Ora è inutile mescolare le carte. Qui avete avuto da una parte un Consiglio comunale che ha approvato a tre quarti, un altro consiglio comunale che ha approvato a tre quarti, un terzo consiglio comunale che ha approvato a tre quarti: le popolazioni dei primi due comuni le avete chiamate a referendum, la popolazione del terzo comune non l'avete chiamata a referendum. Questa è la verità delle cose, questo non lo può

contestare. Ora io mi domando perché i cittadini di Trento debbano essere cittadini di secondo ordine rispetto ai cittadini di Vigolo Baselga o di Baselga di Vezzano. Se questi hanno il diritto di esprimere il loro parere in merito alla fusione con il capoluogo, credo che in merito alla fusione dei due comuni con il capoluogo di Trento avevano diritto di esprimere il loro parere anche i cittadini del comune di Trento. Questo a me pare il ragionamento se lo si vuole impostare sulla democrazia o non democrazia e cose di questo genere qui.

Comunque, signor assessore e signori colleghi, voi sapete che questa è stata sempre una materia estremamente controversa e che noi, l'avete riconosciuto più volte anche voi, in grazia di quella norma statutaria che consente al Consiglio regionale di fare delle leggi in questa materia e per queste questioni, noi abbiamo sottratto ai cittadini la possibilità di qualsiasi ricorso. Perché in tutto il resto della repubblica italiana, in tutto l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, la variazione delle circoscrizioni comunali, la erezione a comuni autonomi, la separazione di una frazione da un comune e l'aggregazione ad un altro avvengono con un atto amministrativo, contro il quale è possibile esperire i ricorsi sia in sede gerarchica, sia in sede giurisdizionale, sia anche il ricorso straordinario dinanzi al capo dello Stato, mentre noi qui, — e non è che neghi la utilità di questa disposizione statutaria —, noi qui facciamo delle leggi, per cui le popolazioni sono proprio dipendenti dal nostro beneplacito, e contro quello che è il nostro deliberato non possono in nessun modo nè ricorrere nè esprimere un parere diverso. Qui addirittura, proprio per questa delicatezza della situazione nostra, noi abbiamo fatto una legge su come deve essere condotto il referendum, e l'abbiamo anche mo-

dificata e migliorata questa legge. Il fatto che non prevede il caso della fusione di tre comuni in un comune solo, non vuol dire che non si debbano rispettare le norme sul referendum, proprio per quel principio di analogia del quale lei ha parlato. Dunque, vede che lei si dà la zappa sui piedi quando invoca questo principio di analogia. Proprio per quello si dovevano applicare esattamente le norme sul referendum. Voi non le avete applicate, le avete applicate a metà. Fate quello che credete, il gruppo liberale non partecipa alla votazione, si allontana dall'aula e si riserva naturalmente di esperire tutti i mezzi perché la legge venga rispettata, anche quello magari di un ricorso alla Corte costituzionale in via incidentale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Visto l'analogia non si può applicare solo dove si vuole e non dove non si vuole. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, — lo leggo perché sia chiaro ai signori consiglieri che non si intende male interpretare la legge o non applicare la legge —, dice: « Qualora i consigli comunali la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole con la maggioranza dei tre quarti ecc. . . ., il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune ».

Io dico che si applica l'analogia anche qui, perché il codice civile lo dice chiaro: « se una controversia non può essere decisa con una

precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ». Io dico quindi che l'analogia si applica anche qui e così ha creduto opportuno di interpretarlo la Giunta regionale e i suoi uffici legislativi. L'analogia deve essere applicata anche qui, perché il caso è chiarissimo, si tratta di variazione di circoscrizione, di variazione di modifiche di territorio, anche se specificatamente è proprio il caso della fusione. Non abbiamo mai trattato disegni di legge per fusioni di comuni, e quando abbiamo fatto la legge sul referendum abbiamo pensato a tutto fuorché a questo caso.

Le norme di attuazione stabiliscono che queste variazioni si facciano con legge anziché con disposizione amministrativa, e non è compito della Giunta di variare lo Statuto, ma è compito del Parlamento, e se è vero che ci sarà una modifica statutaria ne terranno conto i parlamentari che sono chiamati a modificare appunto il nostro Statuto.

PRESIDENTE: C'è ancora qualcuno che chiede la parola? Noi dobbiamo deliberare che il Consiglio sia d'accordo di prescindere dal referendum della città di Trento. Dobbiamo essere 39. Rimandiamo questo argomento a più tardi, perché non c'è il numero legale. Sospendiamo questo punto.

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Facciamo contemporaneamente tutti e due i disegni di legge.

a) *Disegno di legge n. 80: « Estensione dell'assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige emigrati all'estero ed ai loro familiari »* (presentato dai cons. reg. de Carneri e Gouthier);

b) *Disegno di legge n. 125: « Assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Tren-*

tino-Alto Adige emigrati all'estero ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro» (presentato dalla Giunta regionale).

La parola al cons. de Carneri per la relazione.

de CARNERI (Segretario questore - PCI):
(legge).

In sede di commissione si sono esaminati sia la proposta di legge del gruppo comunista, presentata il 27 dicembre 1966, sia il successivo disegno di legge della Giunta regionale presentato in data 22 febbraio 1968. Evidentemente, come i consiglieri noteranno, la proposta di legge comunista prevedeva una assistenza di tipo completo per le malattie e totalmente gratuita. Il disegno di legge della Giunta invece prevede delle limitazioni abbastanza sensibili, nel senso che esclude l'assistenza farmaceutica, soprattutto l'assistenza farmaceutica, e pone un carico annuo a carico del capo famiglia di lire 2.000, che è somma veramente modesta, quasi simbolica, ma avremmo voluto addirittura che fosse una provvidenza del tutto gratuita. In sede di commissione si sono esaminati i due strumenti legislativi e si è arrivati alla elaborazione di un testo comune, il quale si basa prevalentemente sul disegno di legge della Giunta, che comporta un minor dispendio di danaro, ma il testo della Giunta viene migliorato in talune parti e reso quindi più completo e più efficiente.

Pertanto il gruppo comunista considera questa proposta di legge della commissione che viene presentata al Consiglio anche come frutto della sua attività, della sua collaborazione e constata con soddisfazione che la posizione della Giunta è stata sostanzialmente positiva per quanto riguarda la risoluzione di questo

problema assai delicato e assai spinoso; pertanto voterà evidentemente per questa proposta di legge, per la quale tanto si è dato da fare, — infatti sono state tenute numerose conferenze in mezzo agli emigranti e le cose sono state trattate, esaminate, al diretto contatto con le popolazioni interessate —; voterà a favore di questo disegno di legge, auspicando che al più presto possibile il futuro Parlamento risolva finalmente questa questione su scala nazionale, senza riversare oneri su questa piccola regione montana.

PRESIDENTE: La parola all'assessore per la lettura della relazione.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): (legge).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (legge).

PRESIDENTE: La parola al cons. Margonari per la relazione della III commissione.

MARGONARI (D.C.): (legge).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al consigliere Mattivi.

MATTIVI (D.C.): Brevissimamente. Opportunamente giunge tale disegno di legge per l'assistenza ospedaliera, l'assistenza medico generica e medico specialistica agli emigrati e ai loro familiari al rientro in patria, alla data della cessazione del lavoro. Giunge opportunamente dopo che sono state ultimate le trattative fra l'Italia e i paesi della C.E.E., e ultimate da poco le trattative fra l'Italia e la Sviz-

zera e che riguardano lo stato per l'assicurazione malattia ai lavoratori italiani all'estero. La carenza dell'assistenza di malattia al rientro in patria, alla data della cessazione del lavoro, però è un dato di fatto, un punto su cui le trattative con gli altri paesi esteri non hanno potuto trovare soddisfazione ai lavoratori emigranti italiani. Nella nostra Regione si presenta massimamente il problema del lavoratore emigrante all'estero in forma stagionale, che è uno stato lavorativo nel quale la carenza di assistenza nel periodo del rientro in patria è maggiormente sentito che in altre categorie di lavoratori all'estero. La Regione, integrando una forma di assistenza data da accordi internazionali, permette ai nostri lavoratori all'estero di avere una assistenza se non uguale, almeno quasi uguale, ai lavoratori in patria, e nello stesso tempo realizza un qualche cosa nello schema di sviluppo di assistenza sanitaria programmato fin dagli inizi della legislatura. L'intendimento della Regione è di dare assistenza a tutte le categorie dei cittadini nell'ambito regionale, di livellare fin dove è possibile con leggi ad hoc, — abbiamo visto le leggi integrative per l'assistenza delle varie casse mutue di malattia —, le prestazioni delle singole casse mutue. Abbiamo visto infatti negli ultimi tempi che con leggi regionali è stata data l'assistenza di malattia, attraverso la cassa di malattia, agli ammalati di silicosi e ai loro familiari che erano con assegno a carico della Regione. La stessa cosa l'abbiamo vista per i ciechi civili e per i loro familiari, attraverso l'assistenza della cassa di malattia. Con la legge regionale è stata data l'assistenza ai coltivatori diretti che, pensionati, a un certo momento cessavano di avere l'assistenza da parte della cassa di malattia dei coltivatori diretti; la legge regionale integrava questo stato di carenza. Abbiamo visto ultima-

mente che anche lo Stato ha definito questa forma di assistenza medica in campo nazionale. Adesso vediamo con legge regionale dare assistenza agli emigrati e ai loro familiari. Abbiamo visto come il numero dei nostri emigrati stagionali si aggira circa sulle 7.000 unità, una media di assistiti di 14, 15.000 fra emigranti e familiari. Giustamente l'ente pubblico riconosce, almeno in parte, il sacrificio di questi nostri fratelli all'estero, cercando di sollevarli in queste difficoltà, poiché è anche vero, mi è stato detto, che dal loro sacrificio è possibile un progresso in patria.

Qui vorrei brevemente accennare ad un altro problema che si fa avanti, e che forse potrebbe risolversi anche su tale schema di legge, e cioè il problema dei cittadini che sono iscritti nell'elenco dei poveri dei comuni. Voglio qui riferirmi solo all'assistenza ospedaliera per questi cittadini. Specie nei comuni piccoli e poveri, il ricovero ospedaliero di tale categoria rappresenta un onere gravosissimo alle finanze locali. Sappiamo così che quando per un iscritto nell'elenco dei poveri non è più sufficiente un'assistenza a domicilio, il comune cerca, se possibile di ricoverarlo in una casa di riposo, nella maggior parte delle quali però una assistenza tipo ospedaliero è impossibile, anche perché la retta di degenza è molto inferiore a quella che è praticata dagli ospedali. Naturalmente il ricovero ospedaliero si fa solo in casi di estrema necessità. Così osserviamo questa disparità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera dei cittadini iscritti nell'elenco dei poveri dei comuni e quelli invece iscritti nelle varie mutue. Io parlo qui di assistenza medico generica. Tutti noi sappiamo che il medico condotto è obbligato per legge a dare la stessa assistenza sia ai mutuati che ai poveri del comune. La soluzione a tale problema potrebbe in av-

venire essere trovata con una legge regionale, del tipo di questa, per dare cioè l'assistenza ospedaliera attraverso la cassa di malattia, con contributi della Regione, tenendo però fermi alcuni punti di base: l'opportunità, come in questa legge, di una partecipazione degli interessati, cioè dei comuni, a queste spese; l'opportunità che gli elenchi siano aggiornati per tale tipo di assistenza ogni due o tre mesi, onde evitare delle iscrizioni all'ultimo momento; la opportunità che per accedere a tali agevolazioni i comuni siano consorziati, magari a livello comprensoriale. Credo che tale legge, oltre che dare un'uguaglianza di trattamento di assistenza ospedaliera a tutti i cittadini, soprattutto a questa categoria veramente bisognosa, potrebbe anche essere di interesse primario per tanti comuni, soprattutto quei comuni che sono gravati anche da forti spese per opere di interesse produttivo.

È stato accennato come in questa legge sugli emigranti ci sia diversità da quella presentata precedentemente. Infatti la Regione ha portato da 60 a 90 giorni l'assistenza ospedaliera agli emigranti e ai loro familiari, in forma anche non continuativa durante il periodo di permanenza in patria, e mi sembra che questa sia una agevolazione importante, tale da caratterizzare tutta la legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Penso che sia doveroso anche da parte del nostro gruppo di esprimere compiacimento per la predisposizione di questo progetto di legge, il quale tende a colmare un grave vuoto nei confronti dei lavoratori che disgraziatamente sono costretti ad andare all'estero per procurare il pane alle

proprie famiglie e che nel contempo portano un vantaggio sostanzialmente importante per l'economia della nazione. La sensibilità dimostrata dalla Regione nel comprendere questa esigenza deve essere sottolineata, tale riconoscimento è stato anche esplicitamente dichiarato prima dal presentatore del precedente progetto di legge, perciò la posizione della Giunta va riconosciuta positiva.

Era una esigenza veramente sentita. Questi poveri lavoratori che rientravano in patria per mancanza di lavoro in quanto si tratta di lavoro stagionale, si trovavano in uno stato di grave preoccupazione, perché l'assistenza di malattia grava enormemente sul bilancio familiare. Con questo progetto di legge saranno senz'altro più tranquilli e riconosceranno che la Regione li segue nelle loro vicissitudini, li segue anche attraverso il miglioramento della sicurezza sociale.

Noi dobbiamo augurarci che questi interventi siano portati a una maggiore perfezione in sede nazionale, e che venga così sollevata la Regione. Gli accordi raggiunti in sede della C.E.E. purtroppo non hanno portato a quanto era nei nostri desideri, ma noi abbiamo fiducia che in futuro saranno senz'altro portati a termine.

Noi dichiariamo che siamo veramente soddisfatti della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà una ripercussione nei confronti delle popolazioni più povere, costrette ad andare all'estero, e il nostro voto, è implicito, sarà senz'altro favorevole.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Assai brevemente, solo per dichiarare che il nostro gruppo è d'ac-

cordo con il disegno di legge abbinato a favore dei nostri lavoratori che si recano all'estero per lavoro. Se dobbiamo aggiungere qualche considerazione a quelle contenute nel disegno di legge presentato dai comunisti e dalla Giunta, è che il nostro Governo avrebbe dovuto tempestivamente occuparsi, molto più tempestivamente occuparsi di un problema di questo genere. La carenza di assistenza, l'assenza di una determinata assistenza ad una categoria di lavoratori come quella degli emigranti, è stata rilevata molto tempo fa, solo che non è stato affrontato il problema come è stato affrontato ora.

Perciò noi esprimiamo la massima soddisfazione e ci associamo al voto di questo disegno di legge.

La categoria di lavoratori che noi con questi fondi veniamo a sovvenzionare, merita la nostra attenzione e merita l'appoggio del denaro pubblico in sede locale, in modo particolare in sede centrale, perché se facciamo l'analisi di quello che è valore e la validità di una categoria come quella degli emigranti, dobbiamo subito riconoscere che la bilancia dei pagamenti nel nostro paese viene costantemente sussidiata, viene costantemente aiutata proprio da questa categoria di lavoratori che noi abbiamo, forse troppo tardi, preso in dovuta considerazione. I vantaggi che questa categoria porta, quindi, sono di ordine privato, di ordine economico locale, di ordine personale, del lavoratore e delle loro famiglie, ma in modo particolare di ordine nazionale. Il nostro paese ne avvantaggia enormemente. È una industria quella dell'esportazione della carne umana che, purtroppo, sussiste ancora nel nostro Paese, che dovrebbe cessare, ma non cesserà subito, anche subentrasse qualche mezzo miracolo; quindi bene hanno fatto i presentatori di questo disegno di legge a ritenere che quanto contenuto

nei due disegni di legge abbinati non sia la conclusione di quella che è una politica di previdenza e di provvidenza per questa stessa categoria, ma che ancora altre lacune esistono ed altri provvedimenti necessitano per soddisfare completamente le esigenze dei lavoratori all'estero.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bereits in der Kommission habe ich als Vertreter der Sozialen Fortschrittspartei diesen Gesetzentwurf absolut bejaht. Er ist für die Südtiroler Volksgruppe von größter Bedeutung. Leider hat Südtirol durch die einseitige, industriefeindliche Politik der Volkspartei eine enorm hohe Abwanderungsquote, die in der letzten Zeit stark zugenommen hat. Mit diesem Gesetzentwurf können wir diesen Menschen wenigstens auf sozial-gesundheitlichem Gebiet eine bescheidene Hilfe leisten.

Es ist natürlich klar, daß mit diesen Gesetzentwürfen allein das Phänomen der Abwanderung, die Not, das politische Versagen, möchte ich sagen, das sich hier zeigt, nicht behoben werden kann. Aber es ist klar, daß man diesen Leuten wenigstens eine gewisse Sicherung ihrer gesundheitlich-sozialen Betreuung geben muß. Deshalb bejahen wir — ich wiederhole es noch einmal — diesen Gesetzentwurf, der unseren Leuten wenigstens eine kleine Verbesserung ihrer Situation bringt. Es ist bedauerlich, daß die Zentralregierung diese Dinge niemals aufgegriffen hat und es ist daher umso verdienstvoller für die Region und für den zuständigen Assessor, diese Dinge in die Hand genommen zu haben.

Ich wiederhole zum Abschluß noch einmal das, was ich gesagt habe: Die Grundfrage wird damit nicht gelöst und wir hoffen, daß die Änderung der politischen Zustände in Südtirol und die Ablösung der Monopolherrschaft etwas grundsätzlich Neues zu bringen vermag. Immerhin ist dieser Gesetzentwurf eine kleine Hilfe für denjenigen, der infolge des Versagens der Politiker in der Heimat Brot und Arbeit nicht zu finden vermochte.

(Signor Presidente! Signore e Signori! Già in sede di Commissione ho, quale rappresentante del Partito Social-Progressista Sudtirolese, approvato incondizionatamente questo disegno di legge che ritengo della massima importanza per il gruppo etnico sudtirolese. Causa la unilaterale, ostile politica della S.V.P. nei confronti dell'industria, il Sudtirolo deve purtroppo registrare una rilevatissima quota di emigrazioni la quale, in questi ultimi tempi, è andata via via aumentando. Il presente disegno di legge ci consentirà di offrire a questa gente un modesto aiuto almeno nel campo sociale dell'assistenza sanitaria.

È chiaro che non si potrà ovviare a tale fenomeno migratorio, al fabbisogno, a questa oserei dire politica fallimentare, unicamente mediante simili disegni di legge. Altrettanto chiaro è però il fatto che necessiti fornire a questa gente una certa sicurezza sul piano dell'assistenza sociale sanitaria. Pertanto — torno a ripeterlo — noi approviamo senz'altro il presente disegno di legge, atto quanto meno a migliorare un poco la loro situazione. È deplorabile che il Governo centrale non abbia mai sollevato questa questione, e di conseguenza va riconosciuto tanto più il merito alla Regione ed al competente assessore per aver preso in mano la faccenda.

Concludendo ribadisco quanto già detto: il problema basilare resta con ciò quindi insolu-

to, e noi speriamo che il mutamento della situazione politica in Sudtirolo, nonché la rimozione del potere monopolistico possano condurre a qualcosa di fundamentalmente nuovo. Questo disegno di legge rappresenta comunque un piccolo aiuto per coloro i quali, causa una politica fallimentare, non hanno potuto trovare in Patria né pane, né lavoro).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Nur ganz kurz um als Selbstverständlichkeit anzumelden, daß die Südtiroler Volkspartei für diesen Gesetzentwurf stimmen wird; sie hat dies ja schon da durch bewiesen, daß ihre Mitglieder in der Kommission — der Bericht ist ja verlesen worden — bereits einstimmig dafür gestimmt haben.

Kollege Dr. Jenny hat geglaubt, hier wieder einmal Gelegenheit zu haben, die Südtiroler Volkspartei, seine Amme, irgendwie gut in das Rampenlicht stellen zu müssen und zu können. Wenn er die Hoffnung hat, daß die Monopolstellungen aufhören, dann kann ich ihm nur sagen, daß unsere Hoffnung zumindest gleich groß ist, nur wird es angebracht sein, daß er seine Hoffnung an die richtige Adresse richtet, denn er weiß genau, daß die Monopolstellung der Südtiroler Volkspartei leider Gottes ignoriert wird, da sie z.B. überhaupt keine Zuständigkeit auf industriellem Gebiet hat. Aber das ist dem Kollegen Dr. Jenny, dessen Wahlspruch « Ceterum censeo... » ist, ja gleich.

Ich möchte ihm nur ganz kurz in Erinnerung rufen, daß seit Parteien an der Regierung sind, die ihm näher stehen — und es ist auch in Ordnung so, warum nicht! —, ich meine die linke Mitte, die Abwanderung, verursacht durch die Arbeitslosigkeit, zu x-Hunderttau-

senden weiterhin stattfindet, und er sieht, daß es sich hier sogar bei gegebener Zuständigkeit nicht nur um politische Farbenveränderungen handelt. Es wäre wirklich interessant, einmal etwas Konkretes zu hören. Wir wären gespannt, Vorschläge zu hören, wie man das ändern könnte. Jedenfalls sind auch die heute an der Regierung teilnehmenden Parteien, die die sozialen Probleme ganz besonders großgeschrieben haben, nicht imstande gewesen, die Abwanderung zu verhindern; im Gegenteil, man muß ja froh sein, daß die Möglichkeit der Abwanderung besteht, da sonst die Arbeitslosigkeit enorm groß wäre. Es muß also wünschenswert sein, jemand zuerst die Möglichkeit haben, eine Sünde zu begehen, um ihm dann die absolute Schuld geben zu können.

(Solo un brevissimo intervento per comunicare, quale cosa ovvia, che la S.V.P. approverà questo disegno di legge; essa ha infatti già dimostrato il proprio intendimento allorché i suoi membri di Commissione hanno in sede di Commissione stessa — la relazione in merito è stata testè letta — approvato all'unanimità il disegno di legge in parola.)

Il collega dr. Jenny ha ritenuto essersi per lui presentata di nuovo l'occasione di poter o dover in qualche modo mettere bene in luce le sue fantasie. Se così facendo spera di porre un freno agli atteggiamenti monopolistici, posso solo rispondergli che la nostra speranza è quanto meno pari alla sua, solo che sarà opportuno per lui indirizzare i suoi strali in altra direzione, in quanto sa benissimo come l'atteggiamento monopolistico della S.V.P. resta purtroppo ignorato, tanto da non aver, ad esempio, addirittura alcuna competenza in campo industriale. Ma al dr. Jenny, il cui motto è Ceterum «censeo . . . », tutto ciò resta indifferente.

Vorrei solo ricordargli brevemente che da quando sono al Governo Partiti a cui tiene —

ed è logico che sia così, no? — intendo il centro-sinistra, l'emigrazione provocata dalla disoccupazione procede in misura di centinaia di migliaia ed il dr. Jenny vede certamente che perfino nel campo della competenza non si tratta solo di volta-bandiera politici. Sarebbe davvero interessante poter, una volta tanto, ascoltare qualcosa di concreto, e noi saremmo proprio ansiosi di udire proposte sul come riuscire a mutare lo stato di cose. Comunque neanche quei partiti che, facenti parte del Governo, hanno dato ai problemi sociali un tono a caratteri maiuscoli, sono stati in grado di impedire l'emigrazione; d'altronde bisogna essere contenti che sussista tale possibilità, poichè la disoccupazione assumerebbe altrimenti proporzioni paurose. Dunque, qualora si voglia addebitare una totale colpa a qualcuno, bisogna che questo qualcuno abbia anzitutto la possibilità di peccare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P. C.I.): Signori colleghi, è con soddisfazione che apprendo il parere favorevole di tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale a questa proposta di legge, nata dalla fusione dei due strumenti legislativi presentati dal partito comunista e dalla Giunta.

Vorrei dire, riallacciandomi particolarmente a quanto ha detto concludendo il collega Pruner, e cioè che questo strumento legislativo che il Consiglio regionale varerà tra poco, sia, lo speriamo, un primo passo per affrontare più incisivamente e più organicamente il grande problema della emigrazione, grande problema su scala nazionale, grande problema anche su scala regionale. Deve affrontarlo sia su di una linea intesa a fermare il flusso emigratorio, a

creare posti di lavoro, a fare le riforme necessarie, sia anche incominciando proprio da problemi concreti nei quali la nostra stessa Regione può intervenire con questo come con altri strumenti legislativi. Come non ricordare, ad esempio, che gli emigrati che lavorano all'estero al ritorno sono esclusi dalla Gescal e quindi non sono considerati affatto lavoratori, benchè contribuiscano in una maniera così ingente alla economia nazionale e regionale? E se per caso vogliono costruirsi con i loro risparmi una casetta devono pagare dei pesanti dazi-consumo sui materiali da costruzione, nel mentre che gli operai lavoratori, giustamente in Italia sono esentati da questi dazi, in conseguenza di una legge che afferma che coloro che pagano la Gescal sono esentati. E anche per altre cose le quali non hanno una grande rilevanza prese una alla volta ma che, messe assieme, proprio costituiscono una specie di cappa di piombo su questi emigrati che li scoraggia, che a un certo punto li mette in uno stato di avvillimento e di protesta.

Salutiamo quindi questa proposta di legge, che fra poco diventerà legge, con legittima soddisfazione e proponiamoci, trovando le forme più larghe di unità per il futuro, di fare altri passi avanti per alleviare le condizioni degli emigrati e delle loro famiglie e per arrivare a un certo punto anche ad affrontare il problema della emigrazione alla radice.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola all'assessore.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Io mi compiaccio veramente delle adesioni che sono venute a questa iniziativa e io sono il primo a rendermi conto che il provvedimento è parziale, non è

che questo provvedimento sia il non plus ultra, comunque è un passo avanti verso la tutela dei lavoratori soprattutto stagionali quando rientrano in patria per quanto riguarda l'assistenza di malattia. Questa legge viene ad integrare praticamente la legge nazionale varata nel febbraio scorso, che da la tutela di malattia ai familiari dei lavoratori stagionali che lavorano in Svizzera, cioè la legge dello Stato estende la assistenza di malattia ai familiari e ai lavoratori stagionali in Svizzera e la nostra invece estende l'assistenza di malattia a tutti i lavoratori stagionali che rientrano in patria dopo il periodo di lavoro, non solo a quelli della Svizzera ma anche da altri paesi dell'Europa. Perché, come c'è scritto nella relazione, come avrete potuto rilevare nella monografia che è stata elaborata dall'assessorato sui problemi dell'emigrazione e sui problemi dell'assistenza di malattia in Regione, voi sapete che le sovvenzioni che ci sono anche nell'ambito della C.E.E. tutelano il lavoratore e il familiare del lavoratore residente in patria soltanto fin che dura il lavoro, ma una volta che viene scisso il rapporto di lavoro non hanno più diritto all'assistenza. Ecco che la nostra legge copre questa carenza. Qui sono state fatte delle osservazioni, a mio avviso anche giuste, sulla iniziativa governativa, sulla iniziativa dello Stato. D'accordo, lo Stato è stato carente: non so se è stato il collega Kapfinger che, in polemica col cons. Jenny, ha detto: « si rivolga a quei partiti a lei più affini », cioè in questo caso, probabilmente, al partito socialista. Vorrei ricordare che la prima iniziativa in campo regionale anche per quella legge limitativa, è stata del gruppo consiliare socialista, al quale poi si sono aggiunti il gruppo consiliare democristiano e il gruppo consiliare comunista. Il disegno di legge nostro io l'ho fatto pervenire a quei gruppi parlamentari che avevano preso la prima iniziativa, cioè quel-

la della copertura dei familiari dei lavoratori stagionali in Svizzera e residenti in Italia. Tali gruppi, speriamo sia vero, ne facevano una bandiera nella campagna elettorale, si impegnavano a presentare un analogo disegno di legge in Parlamento, non appena le Camere avrebbero riaperto i battenti. Speriamo che così sia, perchè se così fosse naturalmente ciò solleverebbe la Regione da questo onere e potremmo allargare i nostri provvedimenti anche a questa categoria di lavoratori.

Sono d'accordo con coloro che hanno dichiarato che il problema principale è quello di eliminare la emigrazione, soprattutto la emigrazione stagionale, creando posti di lavoro nella nostra regione. È un problema che mi compete, come compete a tutti voi qui dentro, ma non riguarda il mio settore specifico; del resto credo che tutti siamo impegnati a fare ciò.

Il collega Mattivi ha sollevato il problema degli iscritti nell'elenco dei poveri del comune. Vorrei dire che quelli, una assistenza ce l'hanno, mentre gli emigrati non avevano una assistenza da parte di nessuno. Certo che il problema di fondo dei poveri è quello della riforma sanitaria globale nel suo complesso. Debbo dire però che con la riforma ospedaliera non c'è bisogno dell'impegnativa preventiva da parte di un comune perché un povero possa essere ricoverato in ospedale. Gli ospedali hanno l'obbligo di ricoverare tutti i cittadini, indipendentemente dalle preventive impegnative dei vari enti, dai quali sono tutelati.

Bisogna anche procedere alla creazione di ospedali o divisioni per lungo degenti, dove possa essere praticata una retta molto inferiore, di circa la metà della retta generale che viene applicata negli ospedali.

Come assessorato, procedendo su questa base, mettiamo il nostro impegno per portar avanti appunto la soluzione di questi problemi,

che sono problemi di carattere sociale, ma che hanno anche una ripercussione di carattere economico, e penso di trovare anche in futuro in tutte le iniziative la solidarietà del Consiglio, come mi è parso di trovarla su questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

I lavoratori, aventi residenza anagrafica nel Trentino - Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi, nonché i loro familiari a carico, hanno diritto all'assistenza per le malattie con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle prestazioni economiche, farmaceutiche ed integrative e nei limiti indicati nella presente legge; detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Repubblica del lavoratore emigrato per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

L'assistenza ospedaliera viene concessa per un massimo di novanta giorni, usufruibili, anche in più periodi, entro i sei mesi indicati nel precedente comma.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge non spettano ai lavoratori ed ai loro familiari qualora essi abbiano diritto a fruirla, durante il periodo previsto nel secondo comma del presente articolo, dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Per fruire delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi e di non aver diritto alla assistenza per altro titolo.

Per tale dimostrazione può essere prodotta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità

Art. 3

Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1 cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per essi il diritto all'assistenza sanitaria per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente l'assistito è tenuto a rimborsare alla Cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni

ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 2.000 a favore della Cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con la presente legge, da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio;

b) con un contributo annuo a carico della Regione, ripartito tra le due Casse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, in proporzione alla spesa consuntivamente sostenuta dalle Casse stesse per l'assistenza prevista dalla presente legge. I consuntivi della spesa anzidetta devono essere vistati dai Presidenti dei Collegi sindacali delle Casse. Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente.

C'è un emendamento all'art. 5, punto b, proposto dalla Giunta, per sopprimere la parola « consuntivamente ».

Pongo in votazione questo emendamento: unanimità.

Chi chiede la parola all'art. 5? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 6

Il contributo regionale, di cui al punto b del precedente articolo, è fissato in lire 30 milioni annui.

Al relativo onere, per l'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Chi chiede la parola all'art. 6? La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ich möchte fragen, ob es nicht notwendig sei, die Finanzierung auch für die kommenden Jahre irgendwie anzudeuten, d.h. die Finanzierung dieses Gesetzes für die kommenden Jahre durch einen entsprechenden Artikel in der Bilanz zu sichern, um uns nicht irgendeinem diesbezüglichen Einwand der Regierung auszusetzen.

(Vorrei chiedere se non sia necessario prevedere in qualche modo il finanziamento anche per i prossimi anni, vale a dire assicurare appunto in bilancio, mediante un adeguato articolo, il finanziamento di questa legge anche per gli anni a venire.)

PRESIDENTE: Il cons. Wahlmüller chiede se non occorra inserire per gli anni futuri.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Abbiamo messo 30 milioni perché quest'anno bastano 30 milioni, infatti siamo a metà anno. Non possiamo mettere un onere superiore, un onere maggiorativo, altrimenti non ci passano la legge. Voi sapete che c'è il famoso art. 81 della Costituzione, le famose riserve fatte dal Governo sugli oneri progressivi. Quindi a fine anno ci sarà anche una specie di consuntivo che ci verrà dalle due Casse mutue di malattia sulla spesa. Verrà fatta una leggina di finanziamento per gli anni futuri. Era prevista la spesa di 50 milioni ma sarebbero andati in economia quest'anno, perchè non si arrivano a spendere. Così la mandia-

mo avanti con 30 milioni annui previsti, spesa fissa, corrente, costante, alla fine d'anno col consuntivo facciamo una leggina di integrazione per aumentare la quota per gli anni successivi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Das verstehe ich schon, nur habe ich gedacht, ob die Regierung nicht einen Einwand erheben wird, weil für die kommenden Jahre nichts vorgesehen ist; ich frage mich, ob wir hier nicht irgendwie einen Artikel hinzufügen müssen, der besagt, daß die Regionalregierung oder der Regionalrat die Finanzierung für die kommenden Jahre mit einem eigenen Gesetz regeln wird. Sonst könnte natürlich Rom einen Einwand machen und sagen, diese Finanzierung gelte für 1968, aber für 1969 sei nichts vorgesehen.

(Questo lo comprendo, pensavo solo se il Governo non sollevierà poi obiezione per il fatto che non sia previsto nulla per i prossimi anni; mi chiedo se non si debba in qualche modo aggiungere qui un articolo, il quale stabilisca che il Governo regionale o il Consiglio regionale regoleranno il finanziamento per gli anni a venire, mediante una propria legge. Il Governo di Roma potrebbe altrimenti sollevare obiezione in merito, sostenendo che questo finanziamento, valido per il 1968, non prevede però nulla per il 1969.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Nicolodi.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Può darsi, adesso non lo so, comunque io pregherei il Consiglio di lasciare inserire dalla ragioneria, se necessario, la copertura. Ma non so se è necessario.

Il dott. Wahlmüller diceva che non c'è scritto nella legge come si copriranno gli oneri per i prossimi anni, ma quando sono oneri costanti non occorre inserire come sono coperti per gli anni futuri.

La ragioneria l'ha vista e credo che da questo punto di vista strettamente finanziario sia perfetta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e resterà in vigore fino a quando la materia oggetto della legge verrà regolata con legge dello Stato.

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno, prego distribuire le schede e votare.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 41

41 si

Ritorniamo alla trattazione del disegno di legge n. 81:

« Aggregazione al comune di Trento dei comuni di Baselga di Vezzano e Vigolo Baselga ».

Il Consiglio deve procedere alla ratifica di prescindere dal referendum nel comune di Trento.

Prego votare: unanimità; 41 votanti - 41 favorevoli.

Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno.

La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

I Comuni di Baselga di Vezzano e di Vigolo Baselga sono soppressi; le rispettive circoscrizioni territoriali sono aggregate a quella del finitimo Comune di Trento.

Metto in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo 1 della presente legge regionale, saranno regolati dalla Giunta provinciale di Trento a sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola all'assessore Raffaelli.

RAFFAELLI (Assessore turismo, caccia e pesca e settore idroelettrico - P.S.U.): Non meravigli nessuno, ma sento proprio il desiderio di fare una dichiarazione di voto, seppure a titolo personale ma sicuramente non sarò smentito dai miei compagni di gruppo, per dichiarare la mia particolarissima soddisfazione per questo avvenimento, che spero segni una inversione di tendenza. Io in questo Consiglio regionale ho fatto alcune modeste ma calorose battaglie contro la suddivisione e la separazione di comuni, e oggi, lasciatemi esprimere la soddisfazione di vedere che si è arrivati a capire che la politica della suddivisione, della atomizzazione dei comuni è una politica da correggere. Non posso fare altro che prendere atto con questa soddisfazione, dichiararla apertamente

questa soddisfazione, plaudire alle popolazioni dei due comuni che chiedono l'aggregazione a Trento e di auspicare che si trovi il Consiglio della prossima legislatura in tante altre circostanze di questo genere. Perchè evidentemente siamo tutti concordi nel ritenere che la dimensione attuale dei comuni non regge assolutamente più di fronte alle necessità della vita moderna. L'esperimento, non lo voglio giudicare in questa sede, comunque l'esperimento della atomizzazione, della autonomia comunale, credo abbia fatto il suo tempo e stia dando praticamente i suoi frutti, i frutti di un insegnamento pratico. Voto quindi ovviamente a favore della legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 41

39 si

1 no

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

C'è un altro punto dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 128: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento dei consorzi comprensoriali ».*

La parola alla Giunta.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Io vorrei chiedere che questo disegno di legge sui consorzi comprensoriali, che è molto importante, venga trattato nella seduta di Consiglio di venerdì, perchè la Giunta regionale intende proporre tre emendamenti, tenuto conto anche di osservazioni che ho potuto rilevare in sede romana. Quindi prego che sia discusso

nella presente sessione, ma che sia trattato fra un paio di giorni e cioè venerdì.

PRESIDENTE: Il Consiglio regionale è d'accordo di trattare questo argomento venerdì? Accolto.

Passiamo alla trattazione di **Interrogazioni e interpellanze.**

Interpellanza n. 166 del cons. de Carneri all'assessore ai lavori pubblici:

Il sottoscritto Consigliere regionale si permette di richiamare l'attenzione del signor Assessore regionale ai lavori pubblici, con la presente interpellanza, su quanto segue:

Vanno estendendosi nel Trentino, in concomitanza con l'esecuzione di opere pubbliche di notevole mole, come quella dell'autostrada del Brennero, forme di subappalto di manodopera che, oltre ad essere vietate dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono estremamente dannose per più aspetti dell'economia locale. In numerosi cantieri gli imprenditori, una volta concluso il contratto di appalto con le pubbliche Amministrazioni, cedono importanti lavorazioni, come i tavolati, gli intonaci, la carpenteria, ecc., ad enti o gruppi di individui provenienti da fuori Regione (società di fatto, squadre di cottimisti ecc.) la cui posizione giuridica è indefinibile e la cui attrezzatura è inesistente o pressochè inesistente. In conseguenza di ciò che le imprese effettuano i subappalti, licenziano la manodopera locale o si rifiutano di assumerla aggravando le condizioni dei lavoratori dell'edilizia che rappresentano la categoria più numerosa del settore della nostra industria e quella che più ha risentito della crisi di questi ultimi anni. Tale sistema comporta orari e ritmi di lavoro illegali e proibitivi e la frequente evasione dei contributi previdenziali. È opportuno al riguardo sottolineare che recentemente il Consiglio regionale

ha identificato nel sistema delle evasioni contributive praticato su larga scala una delle principali cause delle difficoltà finanziarie in cui versano le locali Casse di Malattia.

È necessario per ultimo rilevare come in una Regione quale la nostra, caratterizzata da sottosviluppo economico e da un alto tasso migratorio, debba essere costante preoccupazione degli Enti autonomi, di stimolare l'economia locale e in particolare di assicurare che gli investimenti pubblici nel nostro territorio comportino un incremento dell'occupazione.

Il sottoscritto chiede pertanto di interpellare l'Assessore competente onde sapere quali provvedimenti l'Amministrazione intenda adottare con la dovuta urgenza, per porre rimedio a queste situazioni, riservandosi, dopo aver avuto detti chiarimenti, di eventualmente promuovere un'iniziativa legislativa al riguardo.

Con osservanza.

Leggo la proposta scritta dell'assessore Pasqualin:

« Il problema di ottenere lo scrupoloso rispetto delle vigenti norme che in via generale vietano i subappalti, ammettendoli solo per i movimenti di terra, costituisce l'oggetto di periodici reiterati interventi del Ministero dei Lavori pubblici il quale, con proprie circolari, dispone continui miglioramenti delle clausole contrattuali da imporre agli appaltatori di opere pubbliche, appunto per impedire che, con gli accorgimenti più disparati, questi ultimi eludano in sostanza gli obblighi contrattuali tra i quali giustamente lo Stato moderno ha inserito, oltre che legislativamente, l'impegno a corrispondere il giusto salario, a praticare civili condizioni di lavoro, ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia ecc.

Si tratta quindi di un problema innanzitutto di carattere nazionale le cui cause sono

individuabili teoricamente nel contrasto tra una legislazione con certo cattiva, ma vecchia di oltre cent'anni (art. 339 L. 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F) e le strutture aziendali, delle imprese appaltatrici che sono mutate radicalmente nel corso di un secolo, passando da una attrezzatura artigianale ad un'attrezzatura meccanizzata ad alta specializzazione tecnologica.

In particolare proprio nelle aziende specializzate in costruzioni stradali si può riscontrare una rivoluzione tecnologica che ha capovolto l'impostazione di lavoro basata sulle macchinari in quella attuale basata sulle macchine. Queste imprese che abbisognavano di moltissima monodopera non qualificata, attualmente, mercè l'impiego di capitali ingenti, si sono attrezzate con macchine capaci di realizzare in brevissimo tempo il lavoro che una volta era eseguito manualmente, ed hanno alle loro dipendenze solo un numero limitato di operai specializzati e qualificati.

È quindi evidente che, per quanto attiene i lavori stradali, la citata norma (art. 339 L. 20 marzo 1865, n. 2248) che vieta in generale il subappalto, ammettendolo per i soli movimenti di terra, pur inadeguata ai tempi, dovrebbe interpretarsi nel senso che alle moderne imprese di costruzioni stradali è vietato in modo assoluto il subappalto, cioè che tutti i lavori appaltati devono essere eseguiti direttamente dall'impresa, con la propria attrezzatura e con il lavoro dei propri dipendenti.

Sul piano della pratica attuazione però, tenendo presente che la ditta appaltatrice ha bisogno di approvvigionarsi dei materiali da impiegarsi nell'appalto, si verifica costantemente la tendenza delle imprese a camuffare i subappalti con contratti di fornitura. Le imprese cioè si riforniscono di merce semilavorata o lavorata sostenendo che si tratta di materiali occorrenti per la realizzazione delle opere, men-

tre in realtà si tratta di elementi prefabbricati, di elementi di carpenteria di ferro, legno, ecc. che nel passato venivano prodotti direttamente dalle ditte nei propri cantieri di lavoro. In taluni casi le imprese subappaltano addirittura parte dei lavori riguardanti i movimenti di terra.

Le direzioni lavori, di fronte a questa tendenza, si trovano in difficoltà, perché le imprese, data la loro struttura attuale, non danno affidamento per una buona esecuzione di opere specializzate; la legislazione fa carico ai funzionari della responsabilità della buona esecuzione delle opere; le circolari interministeriali (vedesi circolare 22.6.1967 prot. n. 1643 del Ministero dei LL.PP.) dispongono che non sono considerati subappalti le commesse per materiali o di « fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e similari che si eseguono a mezzo di ditte specializzate »; d'altro canto le stesse circolari ministeriali stabiliscono che l'impresa appaltatrice sia resa responsabile del rispetto da parte dei soli subappaltatori delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini.

L'applicazione alla singola fattispecie di tale complessa e contrastante disciplina è quindi molto difficile dovendo i direttori dei lavori tenere presente le esigenze di due direttrici divergenti; consistenti la prima nell'esigenza di realizzare bene e presto l'opera, la seconda nel dovere di impedire contratti di fornitura simultanei subappalti.

Venendo ora a considerare l'oggetto specifico dell'interpellanza, cioè gli appalti e subappalti per i lavori dell'autostrada del Brennero, si deve anzitutto precisare che il soggetto appaltante è una persona giuridica privata, più precisamente una società per azioni, la quale

non è obbligata al rispetto della disciplina dettata per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

La Società « Autostrada del Brennero » in data 5 ottobre 1967 ad analoga richiesta rispondeva testualmente con nota prot. 9498/B. IX:

- 1) Il Capitolato speciale che regola gli appalti per la costruzione dell'Autostrada Brennero-Verona-Modena fa espresso divieto di subappaltare a terzi le opere contrattuali o parte di esse pena la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e il risarcimento alla società di ogni danno e spesa. E la Società non ha mai autorizzato nessuna delle imprese appaltatrici dei lavori dell'Autostrada a subappaltare alcuna parte delle opere. Si verifica però che alcune imprese, avvalendosi del disposto dell'articolo 339 della L. 20 marzo 1865, n. 2284 — all. F — sulle opere pubbliche, provvedano all'esecuzione dei movimenti di terra col sistema del cottimo.
- 2) Per espressa norma contrattuale è fatto obbligo alle imprese di dare la preferenza per l'esecuzione dei lavori alla mano d'opera residente della provincia nel cui territorio ricadono i lavori appaltati. Non risulta alla Società che le imprese non abbiano rispettata tale norma. Anzi, specie in provincia di Bolzano, le imprese non riescono a reperire la mano d'opera per il fabbisogno corrente.

In effetti i capitolati speciali adottati dalla Società « Autostrada del Brennero » riportano questa prima clausola che rispecchia la disciplina pubblicistica:

« L'impresa non potrà subappaltare a terzi le opere contrattuali o parte di esse, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'im-

presa e il risarcimento al committente di ogni danno e spesa. Qualora durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ritenesse opportuno nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori di affidare ad imprese specializzate o a cottimisti l'esecuzione di parte dell'opera, essa dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente, attuando scrupolosamente le limitazioni e le norme disciplinari che la direzione riterrà dover imporre. In ogni caso l'impresa rimane di fronte al committente unica responsabile dei lavori subappaltati. Il committente potrà comunque a suo instancabile giudizio, far annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore mediante comunicazione scritta senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta ».

Poi però ne è stata aggiunta un'altra che consente una eccezione: « Non è invece richiesta all'impresa alcuna autorizzazione per le commesse date ad altre imprese per la fornitura di materiali o per la fornitura ed esecuzione di manufatti od impianti che normalmente si eseguono a mezzo di imprese specializzate ».

Si compernde quindi come possano essersi verificati i fatti che il Consigliere interpellante ha denunciato.

L'Amministrazione regionale ha cercato di appurare presso gli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale quale sia l'incidenza del fenomeno del subappalto negli appalti autostradali e quali evasioni alle disposizioni per la tutela del lavoratore siano state riscontrate.

Si trascrive pertanto quanto contenuto nella nota 4 ottobre 1967, prot. 17764 dell'Ispettorato regionale del Lavoro di Trento:

Dall'insieme delle ispezioni effettuate lungo l'intero tracciato dal Brennero fino a Cam-

potrentino è risultato che la maggior parte delle ditte appaltatrici dei vari lotti affidano a ditte di loro fiducia l'esecuzione di talune opere di natura particolare, nonché di lavori, per così dire complementari, come scavi e movimenti di terra, opere di carpenteria e di ferraiolo. Tali lavori ed opere vengono eseguiti dai subappaltatori con l'impiego di macchine ed attrezzatura propria o di cui essi hanno la disponibilità e con proprio personale assunto per tramite degli Uffici di collocamento locali oppure, come è il caso più frequente, che hanno già in forza in quanto assunti nella zona ove esse svolgevano attività similari.

I lavori di escavazione o movimenti di terra nonché il trasporto di ghiaia, sabbia, ecc., sono eseguiti da ditte che si avvalgono di macchinari necessari (ruspe, escavatrici, automezzi) e di personale specializzato nella conduzione e manutenzione degli stessi. Si tratta nella maggior parte di casi di ditte a carattere artigianale — solo in parte provenienti da oltre provincia — e che occupano un numero di dipendenti limitato e comunque tale da non costituire motivo di preoccupazione per l'assorbimento della mano d'opera disoccupata in quanto presso gli uffici di collocamento la disponibilità di operai della stessa qualifica è esigua se non addirittura inesistente.

Tali ditte — i cui dipendenti godono del trattamento economico e normativo proprio del settore edile — rivestono la struttura di vera e propria impresa, sia sotto il profilo tecnico come dal punto di vista economico ed organizzativo, con esclusione quindi di mere prestazioni di mano d'opera, come definito dall'art. 1, terzo comma, della legge 23 ottobre 1963, n. 1369, per cui i subappalti in questione possono ritenersi non in contrasto con la disciplina legislativa vigente in materia. È da rilevare in proposito che la vigente disciplina le-

gislativa sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, all. F, art. 339), consente gli appalti (cottimi) per l'esecuzione dei movimenti di terra.

Altri lavori specializzati, soprattutto nei lotti compresi nell'ambito della provincia di Bolzano, riguardano la costruzione di cavi di ferro da immettere nelle travature in cemento, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori in cemento precompresso, infissione di pali per fondazioni, ecc. e sono tutti eseguiti in forma autonoma da ditte di fiducia delle imprese appaltanti e specializzate in tali lavori che esse eseguono, nella maggior parte dei casi, con personale proprio (per quanto riguarda i qualificati e gli specializzati) e con manovalanza assunta in loco nei limiti della disponibilità di personale generico esistente presso i vari uffici di collocamento. Nei confronti di tutto il personale interessato viene applicato il trattamento economico e normativo del settore per la edilizia.

Per quanto riguarda infine i lavori di carpenteria e di ferraiolo, essi vengono eseguiti generalmente da ditte artigiane, spesso costituite sottoforma di società di fatto, regolarmente iscritte alla Camera di commercio e con personale assunto in proprio, le quali svolgono la loro attività autonomamente, rispetto all'impresa principale.

Per tali opere di carpenteria e di ferraiolo, il cui prezzo è generalmente raggiunto ad unità di misura (metro quadrato o metro cubo), le attrezzature occorrenti per l'esecuzione sono necessariamente di scarso rilievo per cui l'esecuzione dell'opera è basata prevalentemente sull'impiego della mano d'opera necessaria.

Anche per tale genere di lavori, che sono tradizionalmente oggetto di appalto a ditte di fiducia — le quali sovente seguono l'impresa principale trasferendo il proprio personale da

un cantiere all'altro a seconda delle esigenze di quest'ultima — non si ritiene che possa ravvisarsi una mera prestazione di mano d'opera e, che, pertanto, non si verta nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 1369.

L'intervento di questo Ispettorato pertanto è stato indirizzato non soltanto al controllo delle varie leggi di tutela fisica ed economica o previdenziale dei lavoratori, ma altresì a garantire, nei confronti del personale interessato, la salvaguardia di cui all'art. 3 della legge n. 1369, in modo da assicurare loro il trattamento economico e normativo del settore dell'edilizia.

Si ritiene opportuno far presente che, a quanto sembra, nei capitolati di appalto che la S.A. « Autostrada del Brennero » ha stipulato con le imprese appaltatrici dei vari lotti, sarebbe contenuto il divieto di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o di parte dell'opera assunta.

In tal caso, pur prescindendo dai lavori di scavo e dai movimenti di terra — (in relazione all'eccezione contenuta nell'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2228) —, si ritiene che una più completa sorveglianza da parte della Società appaltante sulle modalità di esecuzione di determinate opere (carpentieri, ferraioli, intonacatori, ecc.) potrebbe contribuire efficacemente ad evitare la presenza di certi subappalti che, sovente, per le onerose condizioni alle quali vengono aggiudicati, pongono gli stessi subappaltatori in condizione di rendersi responsabili di evasioni contributive più o meno gravi a danno degli Istituti e degli stessi lavoratori.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare che nel corso della vigilanza finora svolta — e che sarà continuata per tutta la durata dei lavori — sono state contestate a numerose imprese ispezionate (sia appaltatrici

che subappaltatrici) infrazioni varie riguardanti la prevenzione degli infortuni, la durata dell'orario di lavoro, la concessione del riposo settimanale, nonché evasioni contributive varie corrispondenti a circa 15 milioni di lire di salari non registrati sui libri regolamentari.

In ordine alla ripercussione sullo stato della disoccupazione locale dei subappalti finora ispezionati — e nei quali la manodopera occupata non supera il 20 per cento circa del numero complessivo degli operai direttamente dipendenti dalle imprese appaltatrici dei lotti — si sottolinea che sia nella Provincia di Trento che in quella di Bolzano i fenomeni denunciati di pregiudizio per le unità locali disoccupate, non trovano riscontro nella situazione di fatto della mano d'opera disponibile presso i singoli uffici di collocamento, come del resto può essere confermato e più ampiamente illustrato dall'Ufficio regionale del Lavoro e della massima occupazione.

Queste sono le notizie che si sono potute raccogliere grazie alla cortese validissima collaborazione dell'Ispettorato regionale del Lavoro.

Il Consigliere interpellante chiede quali provvedimenti l'Amministrazione regionale intenda assumere per porre rimedio alla situazione sopra illustrata.

Occorre rilevare che la Giunta regionale non può emanare provvedimenti amministrativi nel campo del diritto civile cui appartiene l'istituto dell'appalto privatistico, nè nelle materie pubblicistiche che hanno per oggetto la tutela del lavoratore, materie riservate alla competenza statale.

Si conviene naturalmente con il Consigliere interpellante sull'opportunità che la Giunta regionale tenga presente il problema che in definitiva influisce sulla situazione economico-sociale del territorio regionale e intervenga,

come del resto ha già fatto, presso i competenti organi dello Stato per segnalare il problema stesso ed ottenere quindi la repressione degli eventuali abusi con la massima severità.

Al di là degli interventi diretti quale ente pubblico, la Regione interverrà presso la S.p.A. « Autostrada del Brennero » per sensibilizzare gli organi sociatari al grave problema ed ottenere, ove possibile, quei miglioramenti normativi dei capitolati speciali di appalto che consentano l'eliminazione o una limitazione di possibilità di subappalto e una maggiore vigilanza sul rispetto delle norme vigenti per la tutela del lavoratore da parte di tutte le ditte.

Come si disse in premessa, anche con l'inserimento nei capitolati di clausole più adeguate non si potrà ovviare completamente a una certa diversità tra impostazione teorica e attuazione pratica.

Tuttavia è da ritenere che la semplice esistenza di clausole di penalizzazione, pur di difficile applicazione per le note ragioni, potrebbe sortire un effetto frenante degli abusi denunciati.

A questo proposito e in relazione a quanto detto sopra posso assicurare che gli uffici amministrativi della Giunta regionale sono impegnati in uno studio preliminare volto ad individuare le carenze legislative dell'attuale disciplina dei lavori pubblici al fine di consentire la redazione di un disegno di legge organico sui lavori pubblici di competenza regionale che consenta interventi più solleciti e snelli possibili dal punto di vista burocratico e d'altro canto con il più scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoratore.

Ogni cura sarà infine posta per intervenire, presso gli enti che fruiscono di contributi e sussidi regionali, al fine di ottenere il rispetto delle norme vigenti ».

Interrogazione n. 196 del cons. Pruner all'assessore dell'industria:

Premesso che anche dalla conferenza sui problemi dell'industrializzazione nel Trentino - Alto Adige, tenuta a Bolzano il 12 gennaio scorso, è apparso che uno degli unici due settori strategici per una politica di industrializzazione nel nostro territorio è quello relativo ai trasporti;

rilevato altresì dagli schemi di sviluppo economico predisposti dalle Province il ruolo che il settore dei trasporti riveste anche con la creazione di una Stazione di smistamento dei grandi traffici commerciali (INTERPORT), collocata in zona di incrocio delle arterie e dei trasporti centroeuropei in parallelo con la realizzazione di una adeguata stazione doganale, il tutto entro l'ambito del territorio regionale;

constatato purtroppo che altri effettivi e reali indirizzi non offrono possibilità per una attività ed occupazione quanto quelli degli autotrasporti;

il sottoscritto chiede al signor Presidente del Consiglio regionale di voler interrogare l'on. Assessore regionale ai Trasporti per sapere:

- 1) se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la Categoria degli autotrasportatori locali posta in istato di non competitività o addirittura in istato di inferiorità su base europea a causa della inadeguata ed inorganica legislazione (come, ad esempio, la sperequata limitata portata netta degli autoarticolati, la purtroppo non ancora realizzata assicurazione obbligatoria, la mancanza di un albo professionale, la eccessiva pressione fiscale, ecc.);*
- 2) quali azioni abbia intrapreso l'on. Assessore o, quanto meno, quali iniziative intenda*

egli svolgere al fine di tutelare gli interessi non solo della Categoria degli attuali imprenditori nel settore degli autotrasportatori, ma addirittura dell'economia vista nel suo insieme la quale non ha purtroppo tanti altri indirizzi da scegliere.

L'interrogatore, valendosi del disposto dell'articolo 106 del Regolamento del Consiglio regionale, chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Albertini:

« Il problema della perequazione delle norme nazionali relative alla portata degli autoveicoli industriali alle disposizioni più ampie approvate in sede di regolamentazione dei rapporti da parte della C.E.E., è stato ampiamente dibattuto nelle competenti sedi parlamentari dalle organizzazioni di categoria che hanno fatto presenti le loro istanze ed il danno che deriva ai trasportatori nazionali, in modo particolare a quelli dell'Italia Settentrionale, per la concorrenza dei trasportatori di altri paesi del MEC.

Peraltro il disegno di legge già predisposto dagli organi ministeriali non ha potuto essere esaminato tempestivamente dalle Camere anche per la decisa opposizione che contro di esso hanno assunto le organizzazioni sindacali dei ferrovieri i quali ritengono dannosa per la azienda delle Ferrovie dello Stato l'adozione delle nuove disposizioni.

Poiché peraltro sono conseguenti alla futura entrata in vigore delle norme della C.E.E., si ritiene che la prossima legislatura dovrà comunque risolvere il problema nel senso richiesto dalle categorie degli autotrasportatori.

L'Assessorato all'industria aveva seguito a suo tempo il problema interessandone anche i Parlamentari regionali.

Il problema è stato dibattuto in sede locale in due riunioni tenute una il 4 novembre

ed una il 10 dicembre presso la Camera di Commercio all'ultima delle quali hanno presenziato anche autorevoli Parlamentari regionali e di altre Regioni nonché il Sottosegretario Sen. Lucchi.

L'Assessorato ha sempre seguito e seguirà anche in avvenire con particolare attenzione il problema illustrandolo nelle sedi competenti a tutela di una benemerita categoria di piccoli operatori regionali ».

Interrogazione n. 199 del cons. Pruner all'assessore all'industria:

Il sottoscritto Consigliere regionale dott. Pruner Enrico,

valendosi del disposto dell'articolo 105, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale in virtù del quale «l'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza »;

facendo presente che alla propria interrogazione relativa al noto «affare Grand Hotel Trento », presentata ancora in data 26 gennaio all'on. Assessore competente, è pervenuta risposta scritta, fuori dei termini di regolamento, appena in data odierna; e che la risposta stessa non soddisfa minimamente l'interrogante;

chiede di interpellare l'on. Assessore competente in materia di ordinamento e vigilanza sulle Camere di Commercio, per sapere:

a) se l'on. Giunta regionale non ritiene di dover dichiarare che sia stato violato dalla CCIA di Trento l'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 237, che trasferisce alla CCIA di Trento esclusivamente l'amministrazione del fondo investito nel Grand Hotel Trento e non la proprietà;

b) se, in seguito alla mancata omologazione da parte del Tribunale di Trento del verbale dell'Assemblea che imponeva la liquidazione del Grand Hotel, la Giunta regionale non

ritiene di dover completamente rivedere la propria posizione, di fronte alle contraddittorie iniziative « per quanto riguarda il merito », decise dalla CCIA;

c) se, di fronte a nuove convenientissime possibilità di mercato, assai differenti da quelle proclamate e sostenute in sede camerale, relative al patrimonio (vendita-affittanza) del Grand Hotel Trento, la Giunta regionale non ritiene opportuno intervenire direttamente per accertarne la verità;

d) se la Giunta regionale non intende provvedere alla nomina di un commissario pro tempore per l'amministrazione del fondo in questione, amministrato separatamente dalla CCIA, allo scopo di raggiungere l'ottimale soluzione sul piano economico, col perseguimento di una linea giuridica più regolare, monda da sospetti;

e) se infine la Giunta regionale non intende chiedere la costituzione di una commissione consiliare di inchiesta per indagare su tutto l'«affare Grand Hotel Trento » del quale si sono occupate e si occupano la stampa e l'opinione pubblica da parecchio tempo, riservandosi in caso contrario il sottoscritto di promuovere la stessa iniziativa valendosi degli strumenti a disposizione dei Consiglieri regionali.

L'interpellante, valendosi del disposto dell'articolo 106 del Regolamento del Consiglio regionale, chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Albertini:

« In merito ai problemi sollevati, si chiarisce:

ad a) - l'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 237, non trasferisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento l'amministrazione del fondo ex Ente

finanziario, ma la proprietà del medesimo con l'obbligo di destinarne gli utili agli scopi previsti dall'art. 33 dello statuto ex Consorzio dei comuni e della provincia di Trento e cioè « ad opere intese allo sviluppo economico del paese ». Pertanto non esiste alcuna violazione del citato art. 3, in quanto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non ha preso alcun provvedimento in merito solo di fronte alle proposte di destinazione dell'utile economico realizzato.

ad b) - La mancata omologazione, da parte del Tribunale di Trento del verbale della Assemblea relativo alla nomina del liquidatore della S.p.A. Grande Albergo Trento è stata motivata da ragioni esclusivamente di natura giuridica che non toccano il merito della questione.

La Giunta regionale è responsabile della destinazione degli utili del patrimonio dell'ex Ente finanziario per gli scopi sopra indicati; si osserva che fino ad ora detto patrimonio, investito nella S.p.A. Grande Albergo Trento, non ha dato alcun utile per cui non si è mai potuto intervenire a favore dello scopo indicato dall'art. 33 dello statuto citato.

ad c) - Non risulta che, finora, si siano verificate « nuove convenientissime possibilità di mercato », in quanto anche quelle riportate da alcuni organi della stampa locale erano già note in precedenza sia al Consiglio di amministrazione del fondo, sia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, tenuto conto degli oneri gravanti sulla gestione e sulla proprietà della S.p.A. Grande Albergo Trento, non ne risultava quella convenienza che ci viene indicata nell'interpellanza in oggetto.

ad d) - La Giunta regionale non ritiene necessaria la nomina di un Commissario pro

tempore per l'amministrazione di un fondo che fa parte della proprietà camerale, tenuto conto che i dati riferiti alle gestioni della S.p.A. Grande Albergo Trento sono di una chiarezza tale da non richiedere nessun intervento particolare per la loro interpretazione.

Tutte le iniziative in merito, assunte o da assumersi, dalla Giunta camerale di Trento devono essere concordate con la Giunta regionale per cui anche l'eventuale Commissario non potrebbe che attenersi a detta linea di condotta.

ad e) - La Giunta regionale non ritiene necessaria la nomina di una Commissione consultiva di inchiesta la quale, tra l'altro, non potrebbe avere dei poteri più ampi di quelli attribuiti dalla legge alla competenza della Regione mentre per quanto riguarda gli attuali problemi relativi al Grande Albergo Trento sono intervenute amplificazioni riferibili a competenze comunali e di enti privati nei riguardi dei quali la Regione non ha poteri ».

Interrogazione n. 200 del cons. Sembenotti all'assessore all'agricoltura:

Il sottoscritto Conigliere regionale chiede di interrogare l'ill.mo signor Assessore alla agricoltura per sapere se egli è al corrente delle voci che circolano nella zona della Valsugana, secondo le quali, da parte di qualche funzionario della Regione, si sarebbero commesse delle irregolarità o comunque delle parzialità nella liquidazione dei contributi relativi ai danni alluvionali del novembre 1966.

Pur senza dare eccessivo peso a tali voci, il sottoscritto chiede se l'Assessore non ritenga opportuno, al fine di chiarire eventuali equivoci e tranquillizzare l'opinione pubblica, esperire una indagine presso gli uffici del suo assessorato e successivamente, qualora lo ritenesse opportuno, se dalle sue indagini ne dovesse scaturire

la necessità, proporre la nomina di una commissione consiliare di inchiesta.

Ritiene infatti l'interrogante, che non debbano mai esistere dubbi sulla correttezza dell'operato della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini i quali hanno il diritto di avere tutti i chiarimenti che desiderano su tutte le operazioni dell'ente pubblico; è quindi necessario che, sia pure in presenza di semplici voci incontrollate, vengano adottati gli opportuni provvedimenti di indagine al fine di far luce su eventuali operazioni dubbie e così tutelare il buon nome della amministrazione e dei suoi funzionari.

La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Brevemente, non certo per illustrare l'interrogazione, perché è già chiara di per sé stessa, ma soltanto per fare qualche considerazione. Un quotidiano locale ha detto che il cons. Sembenotti intende fare delle operazioni alluvionali in un nuovo caso Sifar e chiede una commissione di inchiesta. Non è vero ciò, il testo dell'interrogazione è chiaro e se io avessi voluto proporre una commissione d'inchiesta non l'avrei proposta certamente con il sistema della interrogazione.

Volevo soltanto dire che l'esistenza di certe voci penso sia nota a tutti in quanto è opinione abbastanza diffusa. La necessità di un chiarimento da parte dell'assessore è stato il motivo determinante per il quale ho proposto questa interrogazione, per mettere un po' una pietra su queste voci, su queste dicerie. Funzione secondaria di questa interrogazione è anche quella di sollecitare l'ente pubblico di intervenire affinché questi danni siano liquidati e sia chiusa la partita perché è opinione personale mia che queste voci, se ci sono ed esistono, esistono soprattutto e sono create dal malcontento perché queste opera-

zioni alluvionali non sono state terminate, perché i contributi non sono stati concessi, perché gli aventi diritto sono ancora in attesa di qualche cosa di più preciso.

Ecco lo scopo della mia interrogazione; desidererei sentire la risposta dell'assessore.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Rispondo a questa interrogazione anche se è basata su delle voci, e sia difficile farlo per la serietà del Consiglio. Dovremmo andare avanti per punti di chiarezza. Posso precisare che i contributi e gli aiuti dati agli alluvionati sono di due tipi: prima di tutto di quelli di immediato soccorso in base agli art. 14, 15, 16 del decreto legge sulle alluvioni, emanato dopo le alluvioni, poi un secondo aiuto, cioè i normali contributi previsti dalla apposita legislazione che è venuta fuori dopo la 1142. Con l'azione di pronto intervento si tendeva a dare un immediato soccorso in denaro onde porre le aziende contadine e qualsiasi altra azienda in condizione di riprendersi. Questa azione doveva esser fatta con la massima celerità proprio per le precise disposizioni dei Ministeri, fuori di ogni normale prassi burocratica, la quale, si sa, esige certi tempi che non sarebbero stati giustificati in quel momento. I danneggiati vennero segnalati comune per comune da appositi comitati locali, e la stampa dell'epoca anche rilevò questa particolare procedura di urgenza che consentiva una particolare procedura di urgenza che consentiva una tempestività negli interventi. In provincia di Trento le domande presentate sono state 8830: e i contributi di pronto intervento dati su queste domande rappresentano semmai anticipazioni sul contributo da corrispondere in definitiva con la legge 1142. Per quanto ri-

guarda gli interventi della seconda categoria, cioè il contributo definitivo, il vero e proprio contributo quindi, non di pronto intervento, si stanno facendo accertamenti che sono tuttora in corso. Direi che oggi siamo a quota 3.000 accertamenti completati, dati di 15 giorni fa, e posso assicurare che negli ultimi tempi, siccome si è fatto una media degli accertamenti dei danni denunciati, e sulla base dei soldi che abbiamo a disposizione, si incominciano anche a fare liquidazioni. È da precisare però che detti contributi definitivi vengono valutati a conguaglio delle somme che ciascun danneggiato ha eventualmente già ottenuto nella prima azione di pronto intervento, quindi si fa una decurtazione. Non si nasconde che il lavoro di accertamento dei danni effettivamente sofferti è lungo e difficile, perché in molti casi non si hanno elementi sicuri, specie poi quando ci buttiamo nelle documentazioni catastali che a volte mancano o che, richieste in numero notevole presso gli uffici competenti, ritardano ad arrivare. L'interrogante non può parlare di liquidazione di contributi, perché la liquidazione di contributi definitivi e a conguaglio ha ancora da esser fatta. È da ritenere quindi che egli si riferisce a quelle sovvenzioni che sono state corrisposte così, direi quasi tumultuosamente, sentiti questi comitati locali che, nelle generalità dei casi, a quanto mi consta, hanno funzionato bene perché hanno stimolato proprio la responsabilità degli operatori economici locali, dei contadini locali. I contributi sono stati dati così, senza fare accertamenti al millesimo. D'altro canto questi importi relativi alle sovvenzioni già corrisposte verranno poi conguagliati nell'atto del pagamento del contributo definitivo.

Tutto ciò non esclude che le denunce da parte dei colpiti siano state talvolta esagerate, è quello che stiamo facendo adesso con l'accerta-

mento, perché se dico che si arriva ad accogliere un danno denunciato nell'ordine del 50-60% e gli ispettorati sia di Trento che di Bolzano, seguendo accertamenti in linee diverse, si trovano a provare questa percentuale, ciò sta a dimostrare una rigorosità e una oculatezza da parte dei funzionari preposti. Quindi non direi che si possa parlare di irregolarità e di parzialità. Ripeto, voci ce ne possono essere, del resto ogni azione amministrativa è criticata. In questo caso si è dovuto fare in fretta, in breve periodo, ed è pacifico e comprensibile che da parte di qualche strato della popolazione non si abbia sufficiente serenità nel giudicare la pubblica amministrazione, la quale in questo caso, come in ogni caso, compie il suo lavoro con serietà e con impegno. Per cui, stando le cose così, io ritengo che la richiesta di una commissione consiliare di inchiesta perda significato e perda la sua opportunità di essere presa in considerazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Per dire che mi ritengo parzialmente soddisfatto in quanto è stata buona la esposizione della situazione dei danni alluvionali, ma non mi ha detto se ha svolto o meno l'indagine.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 202 del consigliere Sembenotti all'assessore al commercio:

Premesso che la Regione Trentino - Alto Adige per Statuto ha competenza ad effettuare, in materia di commercio, tutto ciò che la legge 18 dicembre 1927 n. 2501, ha demandato alla Giunta provinciale Amministrativa; premesso altresì che dalla suddetta legge esula solo la regolamentazione relativa ai « su-

permarkets » o meglio ai «magazzini a prezzo unico » previsti dal R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, per i quali è rimasto competente il Ministero Industria e Commercio;

il sottoscritto Consigliere regionale interroga l'Assessore regionale al Commercio per sapere se è a conoscenza del fatto che il Ministero per l'Industria e il Commercio con una semplice circolare del 17 dicembre 1958, sembra abbia avocato a sè la competenza per regolamentare anche tutti i negozi alimentari gestiti con il sistema di vendita « self-service ». Poiché in tale modo verrebbe ad essere sottratta alla competenza della Regione larga parte del settore del commercio, in contrasto con quanto fissato dalle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, e in disaccordo con quanto finora attuato nell'ambito della Regione, il sottoscritto chiede all'Assessore quali provvedimenti intende prendere, al fine di evitare questa ulteriore ingerenza del potere centrale a danno della nostra autonomia regionale.

La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Scopo della interrogazione è quello di vedere la portata effettiva di questa circolare del 17 dicembre del 1958, ossia se in Regione è stata applicata o meno e se si intende applicarla o meno, perchè mi sembra che in qualche caso sia invocata addirittura da parte del Commissariato del Governo per bloccare determinate pratiche.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bolognani.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): L'argomento è squisitamente giuridico, cercherò di leggere attentamente il testo che ho elaborato con la collaborazione degli uffici.

L'interrogante si riferisce ad una circolare del 1958 emanata dal Ministero per l'industria e commercio, nella quale si sostiene che la vendita col sistema sel-service di generi alimentari deve trovare titolo giuridico in una autorizzazione prefettizia. Questo perché i negozi gestiti col predetto sistema sono assimilabili ai supermarket, le cui licenze sono pacificamente prefettizie. Tale circolare dice: « il citato Ministero dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato, che appunto si espresse nei termini suddetti ». Successivamente però lo stesso Consiglio di Stato ebbe a precisare il suo punto di vista, modificandolo nel senso che « non è sufficiente la vendita secondo il sistema self-service per assimilare questo tipo di negozio al supermarket e ottenerne quindi la relativa autorizzazione di competenza del prefetto, ma che è necessaria la presenza concomitante di più elementi ». Cito il testo di questa sentenza del Consiglio di Stato. « La diversa finalità econocico-commerciale dei due tipi di organismi aziendali, il negozio al dettaglio e il magazzino a prezzo unico si ripercuote necessariamente sul contenuto della licenza di vendita; i magazzini a prezzo unico provvedono alla vendita di merci suscettibili di essere previamente confezionate, cedute ad unità e a prezzo fisso, di conseguenza la licenza di vendita di un magazzino a prezzo unico snaturerebbe la finalità economica commerciale del medesimo, se si imponesse la vendita di alcune merci soltanto escludendone a priori altre, egualmente suscettibili di essere previamente confezionate, cedute ad unità o a prezzo fisso.

Nel caso di trasformazione di negozio aperti con licenza comunale in esercizi di vendita a prezzo unico, si è d'avviso che sussista l'obbligo dei titolari degli esercizi medesimi di munirsi della necessaria autorizzazione da parte del prefetto, che nella applicazione del suo

autonomo potere non può considerarsi vincolato dalla precedente determinazione adottata dall'autorità comunale, nel diverso settore del commercio in sede stabile, sempreché naturalmente, in forza delle suindicate trasformazioni, detti esercizi assumano effettivamente tutti i requisiti richiesti dalla legge del 1938, per essere qualificati magazzini per la vendita a prezzo unico, nei cui soli confronti sussiste la competenza prefettizia ».

Insomma, ogni qualvolta ci si trova dinanzi una domanda di licenza di commercio, l'autorità chiamata a pronunciarsi deve preliminarmente assicurarsi della superficie destinata alla vendita, un supermercato non dovrebbe essere inferiore ai 400 metri quadri, della quantità merceologica, del sistema di presentazione della merce, del grado di attrazione esercitato dal negozio sulla clientela. Se tutti i criteri elencati non concorrono simultaneamente non può parlarsi di licenza a prezzo unico ma di licenza tradizionale. Il self-service da solo non costituisce elemento qualificante di un'azienda commerciale, tanto è vero che non esiste una apposita licenza di self-service, che può considerarsi come una particolare e aggiornata tecnica di vendita, una particolare forma di presentazione della merce facilitata e quasi imposta dall'uso ormai invalso del perfezionamento. Per quanto riguarda il problema specifico, quindi, nessuna lagnanza è pervenuta al competente ufficio da parte di chicchessia, per cui è da ritenere infondata la preoccupazione dell'interrogante circa una sottrazione di competenze che interessano non solo la nostra regione, quindi la autonomia, ma tutti i comuni d'Italia. D'altra parte moltissime aziende della alimentazione hanno introdotto il sistema di vendita visiva, senza che gli organi dell'amministrazione centrale abbiano sollevato eccezioni di competenze.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 194 del cons. Ceccon all'assessore ai trasporti:

Il sottoscritto Consigliere regionale dott. René Preve Ceccon interroga l'on. Assessore ai Trasporti per conoscere se non intenda richiamare l'attenzione dell'ANAS sulla esigenza di concedere priorità ai lavori necessari per eliminare la strozzatura che la strada statale per Arco presenta nell'abitato di Dro, con grave pericolo per chi vi risiede e per il traffico intenso della stagione turistica.

Chiede altresì l'interrogante di conoscere se non si ritenga opportuno da parte dei due Asesorati dei Trasporti e al Turismo, di concordare un elenco delle necessità in questo particolare settore, per presentarle all'ANAS, nell'intento di soddisfare alle indilazionabili esigenze di una economia turistica, che non ammette ritardi e battute d'arresto.

L'interrogazione decade per l'assenza dell'interrogante.

Interrogazione n. 195 del cons. Ceccon all'assessore ai trasporti:

Il sottoscritto Consigliere regionale dott. René Preve Ceccon interroga l'on. Assessore ai trasporti per conoscere, in merito alla chiusura del tronco stradale Riva porto industriale - bivio di Linfano, se risponda al vero che per difficoltà sorte con i privati l'ANAS non intenda riaprire al traffico l'importante arteria.

Se ciò rispondesse a verità, chiede l'interrogante di conoscere:

a) *quali iniziative ha prese o intende prendere l'Assessorato ai Trasporti per sbloccare una situazione a dir poco assurda;*

- b) *se i lavori necessari alla sicurezza del traffico troveranno attuazione prima che si inizi la stagione turistica;*
- c) *come si intenda rimuovere, in via definitiva, le cause che portano alla chiusura periodica della importantissima strada.*

Anche questa interrogazione decade per assenza dell'interrogante.

La seduta è tolta, riprende domani alle ore 10.

(Ore 13,30)

